

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
AVV. A. MUSSONI & AVV. D. MORRI**

Via E. Rodriguez Senior n. 3, 47924 RIMINI  
Via Marecchiese n. 562, Corpolò, 47923 RIMINI  
Tel. e fax (0541) 1833662; P.IVA 03777770409  
cell. 339 6862834 (Avv. Mussoni); cell. 339 7190690 (Avv. Morri)

**STUDIO LEGALE  
AVV. DEBORA PISCAGLIA**

Via Flaminia n. 171/B 47923 RIMINI (RN)  
Tel. 0541-392260 Fax: 0541-1642360  
e-mail [avv.deborapiscaglia@gmail.com](mailto:avv.deborapiscaglia@gmail.com)  
P.IVA 03784350401 C.F. PSC DBR 70E60 H294F

**TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza per la  
determinazione delle modalità di notifica ex art. 151  
c.p.c.**

**NELL' INTERESSE**

Del docente **Ciuffreda Leonardo**, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 04.03.1978 e residente in (47838) Riccione (RN), Corso Fratelli Cervi n. 281, C.F. CFFLRD78C04H926Z, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Debora Piscaglia del Foro di Rimini, con Studio ivi in Via Flaminia n. 171/B, C. F. PSCDBR70E60H294F, fax 0541.1642360, PEC [debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it](mailto:debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it) e dall'Avv. Davide Morri del Foro di Rimini, con Studio ivi in Via E. Rodrigues Senior n. 3, C.F. MRRDVD73P12H2940, fax 0541.1833662, PEC [davide.morri@ordineavvocatirimini.it](mailto:davide.morri@ordineavvocatirimini.it), ed elettivamente domiciliato presso il secondo procuratore in Rimini, Via E. Rodrigues Senior n. 3, giusta procura alle liti in calce al presente ricorso ed acclusa alla busta telematica, nonché comunque agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata ex art. 16 sexies (domicilio digitale) d.lgs. 179/2012 e ss.mm.ii.,

**- ricorrente -**

**contro**



- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., (C.F. 80185250588),

- Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Direzione Generale, in persona del dirigente *pro-tempore* (C.F. 80062970373),

- Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio VII, ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, in persona del dirigente *pro-tempore* (C.F. 92086100408),

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in (40123) Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6, all'indirizzo di posta elettronica certificata [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistenti -

#### **e nei confronti**

di tutti i docenti iscritti nella Graduatoria Provinciale e di Istituto per le Supplenze **GPS Scuola Secondaria di I e di II grado fascia 2 dell'ambito territoriale di Rimini**, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto rispettivamente nella posizione 98 con punti 31,0 nella CDS A015 - Discipline sanitarie; nella posizione 132 con punti 37,0 nella CDS A031 - Scienze degli alimenti; nella posizione 81 con punti 31,0 nella CDS A034 - Scienze e tecnologie chimiche; nella posizione 198 con punti 30,0 nella CDS A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche; nella posizione 310 con punti 31,0 nella CDS A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado (doc.ti n. 1-5) e nei confronti dei docenti iscritti nelle **G.P.S. incrociate sostegno fascia 2** e cioè di tutti i docenti che in virtù del riconoscimento "pleno iure" della posizione come riservista e del punteggio del ricorrente sarebbero scavalcati nella graduatoria/assegnazione del ricorrente

#### **In punto a:**



declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento della riserva per invalidità, legittimamente spettante, ma non concessa dall'Ufficio Scolastico di Rimini e, per l'effetto, declaratoria del diritto del ricorrente alla attribuzione di 12 punti per il corrente anno scolastico che sarebbero spettati allo stesso in virtù dell'assegnazione di una supplenza annuale conferita invece ad altri docenti con punteggio inferiore al proprio nonché alla condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore dell'odierno ricorrente, in quanto quest'ultimo, legittimo titolare della riserva per l'invalidità, ha perso incarichi annuali che sono stati invece riconosciuti a docenti con punteggio inferiore al proprio.

\*\*\*

#### **FATTO**

Il docente Leonardo Ciuffreda conseguiva dapprima, in data 17.03.2005, la Laurea in Farmacia presso l'Università degli Studi di Ferrara.

Così titolato, si iscriveva sin da subito nella seconda fascia delle GPS per le specifiche classi di concorso.

Successivamente, nel mese di agosto dell'anno 2020, il ricorrente, già utilmente inserito nelle relative Graduatorie di Istituto 2017/2020 di terza fascia per le specifiche classi di concorso, presentava per il biennio 2020-2022 tempestiva e formale domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) - seconda fascia - classi di concorso A015 Discipline sanitarie - A031 Scienze degli alimenti - A034 Scienze e tecnologie chimiche - A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche - A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado.

Quanto a quello che è avvenuto successivamente, per quel che attiene alla presente ricostruzione in fatto, il



docente, in data 10.05.2021, veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) con una percentuale dell'80% (doc.to n. 6) con decorrenza 16.12.2020.

**In data 14.06.2021 l'odierno ricorrente, all'esito del riconoscimento dell'invalidità nella percentuale dell'80%, si iscriveva nelle liste degli invalidi civili aspiranti al collocamento obbligatorio istituite presso l'ufficio ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 68/99 (doc. n. 7).**

Veniva così a svolgere servizi presso diversi istituti scolastici senza poter ancora beneficiare della riserva in quanto al momento dell'inserimento nelle GPS (agosto dell'anno 2020) ancora non vi era stato il riconoscimento dell'invalidità, ottenuto nella successiva data del 10.05.2021 (cfr. doc. n. 6). Nello specifico il docente prestava i servizi nei posti di seguito indicati: in data 22.10.2021 per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO presso l'Istituto Lunedei - IC Valle del Conca (doc. n. 8), dal 26 al 29.10.2021 per un posto di SOSTEGNO PSICOFISICO presso l'Istituto Lunedei - IC Valle del Conca (doc. n. 9), dal 3.11.2021 al 05.11.2021 per un posto COMUNE presso l'Istituto Lunedei - IC Valle del Conca (doc. n. 10) e, da ultimo, dal 08.11.2021 sino al 30.06.2022, sull'organico di fatto, per 24 ore settimanali, per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO presso Boschetti Alberti - IC XX Settembre (doc. n. 11).

In data 22 maggio 2022 il sig. Ciuffreda effettuava la procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali Scolastiche per le Supplenze AA.SS. 2022/23-2023/24 (doc. n. 12), proprio mentre stava ancora svolgendo l'ultimo servizio di lavoro dal 08.11.2021 al 30.06.2022 presso l'Istituto Boschetti Alberti (cfr. doc. n. 11) e, nell'occasione, aggiornava la propria posizione producendo la certificazione di invalidità INPS riconosciutagli in data 10.05.2021 (cfr.



doc. n. 6) nonché l'atto di iscrizione al Centro per l'Impiego del 14.06.2021 (cfr. doc. n. 7).

Dopodiché, terminato l'anno scolastico, in data 11.07.2022, il docente Ciuffreda si iscriveva nuovamente nel collocamento mirato in quanto disoccupato (doc. n. 13).

Il possesso del titolo di riserva può essere agevolmente ricavato dalla pagina 19 di 42 del doc. n. 12 da cui si evince: *"Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti titoli di **riserva N) Invalido civile Ente I.N.P.S. Data del riconoscimento 16/12/2020 Numero dell'atto 3930875104821 Data e procedura in cui è stata presentata in precedenza la certificazione richiesta 06/07/2020 NUM 136485**"*. Ancora si legge: *"Dichiarava di non essere iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 69/99, poiché occupato alla data di scadenza del bando. Data e procedura in cui è stata presentata in precedenza la certificazione richiesta 06/07/2020 NUM. 136485."* (doc. n. 14).

Tuttavia, quanto a quello che è accaduto ed incomprensibilmente, il docente Ciuffreda verificava sul portale on line (documento n. 15 del 14.08.2022) che l'Ufficio Scolastico mancava di riconoscergli la riserva che gli spettava e che per legge garantisce una cattedra ai docenti disabili con la dicitura *"Nessun titolo di riserva dichiarato"*, cosa non corrispondente al vero in quanto nell'aggiornamento delle GPS del 10.05.2022 il possesso del titolo di riserva, come sopra esposto, era stato chiaramente indicato.

Preso contatto con l'Ufficio Scolastico al fine di vedersi motivare il mancato riconoscimento della riserva, il responsabile del suddetto Ufficio adduceva verbalmente, a supporto della propria unilaterale decisione, una motivazione paradossale: la decisione di non riconoscere al docente Ciuffreda la riserva sarebbe stata giustificata, a



dire dell'Ufficio, dalla "mancata iscrizione al collocamento obbligatorio entro la data del 31 maggio 2022, ossia entro il termine ultimo di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali Scolastiche per le Supplenze".

Tale richiesta si appalesa come del tutto illogica e illegittima in quanto il docente Ciuffreda non poteva provvedere nel senso richiesto dall'Ufficio Scolastico poiché nel mese di maggio 2022 (termine entro il quale doveva obbligatoriamente essere perfezionata la procedura di aggiornamento nelle GPS) egli prestava servizio di supplenza in una scuola (cfr. doc. n. 11) ivi terminando il proprio servizio in data 30.06.2022, non potendo pertanto ottemperare al requisito di iscrizione al Centro per l'Impiego in quanto a quel momento occupato.

Ma ciò che appare ancor più paradossale è il fatto che l'Ufficio Scolastico contestava verbalmente al docente che si sarebbe dovuto licenziare! Ciò per risultare disoccupato, potersi così iscrivere nel collocamento obbligatorio e beneficiare poi della riserva per invalidità: non è chi non veda che tale richiesta rasenta l'assurdo!!!

Ciò sulla base di un'infelice ed errata interpretazione della normativa regolatrice della materia della riserva per invalidità e, quindi, in totale spregio di quanto invece previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 all'art. 7, comma 4, lett. h prima e poi ribadito dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 all'articolo 7, comma 4, lettera h (doc.ti n. 16-17).

Laddove pertanto la paradossale ed inverosimile decisione dell'Ufficio Scolastico veniva perseguita, sino al punto di pretendere che il docente Ciuffreda si sarebbe dovuto licenziare, al contrario e in totale violazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 all'art. 7, comma 4, lett.



h prima e poi l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 all'articolo 7, comma 4, lettera h, indicavano espressamente quale condotta tenere nel caso specifico, identico a quello in cui si è venuto a trovare il docente Ciuffreda: "h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta".

La decisione unilaterale e contraria a quanto stabilito dall'Ordinanza Ministeriale 112/2022 adottata dall'Ufficio Scolastico appare pertanto gravemente lesiva della libertà e dei diritti dell'odierno ricorrente in quanto le Ordinanze Ministeriali del 2020 e del 2022, a cui l'Ufficio Scolastico non si è uniformato e non ha ottemperato, **hanno invece chiarito con tutta evidenza che chi non può produrre l'iscrizione al Centro per l'Impiego (collocamento obbligatorio) poiché ha un contratto di lavoro a tempo determinato, può presentare l'iscrizione dell'anno precedente, cosa che il docente ha eseguito alla lettera.**

Non vi è chi non veda, peraltro, che soltanto questa, per logica, potrebbe essere la scelta di tutela per chi in quel momento sta lavorando e, tuttavia, è invalido, non potendosi neppure lontanamente ipotizzare, con la illegittima richiesta di licenziamento del docente, la negazione di un diritto garantito e riconosciuto dall'Ordinanza Ministeriale e prima ancora dalla legge 68/99.

Il docente Ciuffreda, pur avendo ottemperato alla lettera a tutti i passaggi necessari e richiesti



dall'Ordinanza Ministeriale, ha però ottenuto l'ingiusto provvedimento del mancato riconoscimento della riserva per invalidità.

Ad ogni buon conto, l'odierno ricorrente lamentava all'Ufficio Scolastico di Rimini, con diverse e numerose mail, il mancato riconoscimento della riserva allo stesso legittimamente spettante avendo rispettato rigorosamente i dettami dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 nonché di quella precedente del 2020 ad identico contenuto.

Nello specifico, con riferimento alle suddette mail, il docente Ciuffreda inviava all'Ufficio Scolastico tutti i documenti necessari a consentire la rettifica in autotutela della propria posizione mediante il corretto riconoscimento della riserva, invitando in particolare l'Ufficio a prendere atto del contenuto dell'art. 7, comma 4, lettera h, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 da cui si evinceva la legittimità del proprio operato.

In aggiunta, richiedeva espressamente chiarimenti, a motivo dell'illegittimo mancato riconoscimento della riserva, sull'arbitraria interpretazione adottata dall'Ufficio Scolastico in merito al contenuto dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 art. 7, comma 4, lettera h, facente riferimento all'iscrizione nelle categorie protette nelle GPS.

Rammentava all'Ufficio di essere titolare di un'invalidità all'80%, dell'iscrizione all'Ufficio di collocamento dal mese di giugno dell'anno 2021 e di essere stato escluso dalla riserva con una motivazione del tutto paradossale: quella secondo cui, a dire dell'Ufficio, un docente dovrebbe essere iscritto all'Ufficio di collocamento entro la data di aggiornamento delle GPS (31.05.2022), anche se ha un contratto di lavoro in essere in quel momento ed ha provveduto, come chiaramente previsto dall'articolo 7, comma





4, lettera h, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, al deposito dell'iscrizione al collocamento precedente (doc. n. 18).

Nonostante l'avvenuta ricezione delle mail inoltrate dal docente e nonostante quest'ultimo abbia espressamente richiesto di essere ammesso nelle GPS come riservista in quanto escluso arbitrariamente dall'Ufficio, l'Amministrazione non ha mai provveduto alla rettifica in autotutela del riconoscimento della riserva spettante al docente, asserendo verbalmente di non poter mettere mano e/o "forzare" il sistema, almeno per l'anno in corso, di talchè l'odierno istante ha irrimediabilmente perduto, per quest'anno scolastico, i posti di supplenza annuale che sono invece stati assegnati a docenti con punteggio inferiore al suo.

Neppure la pubblicazione di un articolo sulla stampa locale ha sortito effetto compositivo della vicenda (doc. n. 19).

Non potendo pertanto essere destinatario di supplenze dalle GPS, il ricorrente ha potuto beneficiare solo di brevi sostituzioni da MAD, una messa a disposizione per cui può rendersi disponibile chiunque, senza possesso di titolo alcuno e senza riconoscimento di punteggio.

Il mancato ottenimento della supplenza spettante in virtù della riserva posseduta e non riconosciuta comporta per il ricorrente un gravissimo danno rappresentato, fra l'altro:

1. dalla perdita della possibilità di lavorare per l'intero anno scolastico (eccettuate, sino ad ora, brevi sostituzioni da MAD - comunque senza titolo e senza poter ottenere i 12 punti per anno), peraltro presso la sola scuola elementare e non negli istituti superiori per cui il docente è titolato, nonché di



percepire il relativo reddito e quindi dalla differenza fra il reddito dovuto in base alla supplenza annuale spettante ed il reddito percepito in base alle brevi sostituzioni da MAD;

2. dalla perdita della possibilità di insegnare per l'intero anno scolastico nelle materie preferite e scelte, frutto di un percorso di studi durato anni; dalla perdita dell'aggiornamento professionale, del rapporto con i colleghi e con gli studenti, etc. nella detta materia, in caso di mancata assegnazione o di assegnazione su altra materia, su altro grado di insegnamento o per spezzone orario;
3. dal mancato computo, dall'anno scolastico successivo, dei detti 12 punti, con inevitabile slittamento dello stesso in graduatoria e perdita di chances per le chiamate degli anni scolastici futuri.

Appare pertanto evidente che a causa dell'arbitraria decisione posta in essere dall'amministrazione, l'odierno ricorrente abbia subito un evidente e palese danno ingiusto in quanto, con il corretto riconoscimento della riserva, egli avrebbe certamente ottenuto una supplenza annuale fino almeno al 30 giugno, termine dell'anno scolastico.

Infatti, il ricorrente ha 37 punti in graduatoria nella CDC A031 (senza riconoscimento della riserva) e pertanto lo stesso è stato scavalcato nella posizione in graduatoria allo stesso spettante (GPS Incrociate Sostegno Fascia 2) da docenti con punti inferiori al proprio i quali sono stati invece destinatari di contratti di assunzione a tempo determinato che sarebbero invece spettati al docente Ciuffreda come si evince dai doc.ti n. 20 e 21 (quest'ultimo identico al precedente, ma con evidenziate le posizioni) contenente l'elenco di destinatari di assunzione a tempo determinato anno scolastico 2022/2023, quali, a titolo



esemplificativo e ben evidenziati nel documento di cui sopra: Shipina Ekaterina - Posizione 3360 - Punteggio 12 - Riserva "si" - GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 presso I.T.T.S. "O. Belluzzi - L. Da Vinci" fino al termine delle attività didattiche; Primavera Elvina - Posizione 1791 - Punteggio 33.5 - Riserva "si" - GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 presso Liceo "A. Volta - F. Fellini" fino al termine delle attività didattiche; Rullo Cristina - Posizione 3113 - Punteggio 20 - Riserva "si", GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 presso Liceo "A. Volta - F. Fellini" fino al termine delle attività didattiche, Abate Domenico - Posizione 3237 - Punteggio 16,5 - Riserva "si" - GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 presso Liceo "A. Volta - F. Fellini" fino al termine delle attività didattiche e diversi altri ancora similmente.

A rendere il tutto ancor più gravemente lesivo dei diritti del docente valga evidenziare che il prossimo aggiornamento per le GPS ci sarà nell'anno 2024 e che, quindi, sino a quella data il docente Ciuffreda non potrà vedersi riconosciuto il titolo di riservista allo stesso spettante con gravi ed evidenti danni per le assunzioni future. In più, se questa è l'interpretazione della norma che viene data dall'Ufficio Scolastico, si pensi alla nefasta conseguenza che si avrebbe se, dovrebbe dirsi per sfortuna, il Ciuffreda si trovasse temporaneamente occupato alla data di aggiornamento delle nuove GPS, si tornerebbe nella stessa situazione, per cui nessuna riserva, sarebbe superato da altri con un punteggio inferiore, non potrebbe aumentare il proprio punteggio, insomma una situazione sia in fatto che in diritto del tutto abnorme.

Proprio in ragione di tale mancato riconoscimento della riserva come richiesto in autotutela e alla luce del fatto che i tentativi stragiudiziali di comporre la vertenza non hanno sortito effetto alcuno, l'odierno ricorrente si vede



costretto a tutelare le proprie ragioni avanti alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

\*\*\*

## **IN DIRITTO**

### **(I)**

#### **Preliminarmente, in punto di giurisdizione**

Preliminarmente si evidenzia che va ritenuta la giurisdizione del Giudice del Lavoro sulla presente controversia. Infatti, l'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta, posta all'attenzione del Giudice del Lavoro, di pronunciarsi sulla legittimità del riconoscimento, nell'ambito delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - ove peraltro il docente Ciuffreda Leonardo è già presente - della spettante riserva per l'invalidità allo stesso negata nonché al conseguenziale riconoscimento dell'intero punteggio pari a 12 punti allo stesso spettante per il posto che gli sarebbe spettato e che, invece, negatagli la riserva, è stato riconosciuto ad altri docenti con punteggio inferiore al proprio.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta ormai univoca nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, per il fatto che si controverte in tema di determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato: *"Queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per*



*l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D. Lgs. N. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili". (Cass. Sez. Unite, n. 16756 del 2014).*

Tutte le questioni che attengano alla formazione delle graduatorie, pertanto, rientrano nella competenza del giudice ordinario.

Ma vi è di più. I provvedimenti dirigenziali finalizzati all'assunzione di personale docente non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autorizzativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (così T.A.R. Lazio, Sezione III bis, sentenza 16 dicembre 2011 - 30 gennaio 2012, n. 1021).

Ed ancora, l'art. 63, comma 1, del D. Lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al



lavoro". La circostanza che nel giudizio vengano in questione anche "*atti amministrativi presupposti*" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione (così, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016).

Basti ancora ricordare, sul punto, quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 26802/2018 e ordinanza n. 25840/2016, secondo cui, per individuare il giudice munito di giurisdizione per le controversie concernenti le graduatorie, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio: se oggetto di tale domanda è la richiesta di accertamento del diritto al corretto inserimento in graduatoria (riconoscimento della riserva e conseguente punteggio), eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo ostativo, la giurisdizione va attribuita al Giudice Ordinario.

Nel caso di specie la domanda è orientata al riconoscimento del diritto soggettivo di riserva per l'invalidità nonché al riconoscimento del punteggio spettante a motivo della conseguente perdita di supplenze per il corrente anno scolastico, sussistendo pertanto la giurisdizione del Giudice Ordinario adito in funzione di Giudice del Lavoro.

\*

## (II)

### Sulla competenza territoriale del Tribunale di Rimini

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile.

Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il



V comma dell'art. 413 c.p.c., per cui "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto". Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui era addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di nostro interesse, al docente Leonardo Ciuffreda, il quale si è visto escluso dagli incarichi delle GPS a causa del mancato ed illegittimo riconoscimento della riserva, sono stati assegnati per l'anno scolastico 2022/2023 solo alcuni brevi incarichi di supplenza da MAD.

Nello specifico, il docente ha ricoperto da MAD brevi incarichi a tempo determinato dal 11.11.2022 al 16.11.2022, dal 17.11.2022 al 10.12.2022 e ancora dal 11.12.2022 al 22.12.2022 presso Giovanni XXIII - 2 Circ. Santarcangelo (RN). Ha poi svolto un breve incarico, sempre da MAD, con decorrenza dal 09.01.2023 al 20.01.2023 nella scuola A. Brandi - IC N. 1 di Riccione (doc.ti n. 23-26). Dalla data del 20.01.2023 lo stesso non è stato più destinatario di alcun incarico scolastico.

Pertanto, a decidere la presente controversia non può che essere il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro.

\*

### (III)

**Diritto del ricorrente di vedersi riconosciuta la riserva  
per invalidità ex L. 68/1999.**



**Illegittimità e quindi disapplicazione del provvedimento  
prot. n. 3227 del 30.08.2022 e dell'allegato elenco  
destinatari di assunzione a tempo determinato A.S.  
2022/2023 (doc. 20, 21 e 22), per violazione di legge e  
falsa applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.60 del  
10.07.2020 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del  
06.05.2022.**

Nella vicenda di nostro interesse, è incontestato che il ricorrente sia invalido e, in quanto tale, titolare di un diritto soggettivo pieno di vedersi riconosciuta la riserva per l'invalidità, essendo lo stesso portatore di invalidità civile (N) nella graduatoria provinciale per le supplenze, con conseguente diritto alla precedenza assoluta in virtù della riserva ex L. 68/1999 nelle operazioni di assunzione.

Eppure tale riserva non gli è stata riconosciuta, cosicché, pur essendo egli collocato nella 2° fascia della GPS relativa alla Classe di Concorso A031 (quella con il punteggio più alto), in posizione 132, con totali punti 37,0, negata la riserva, come si evince dai doc.ti n. 20 e 21 contenenti l'elenco dei destinatari di assunzione a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023, il Ministero non ha convocato il ricorrente, ma ha invece offerto e conferito supplenze a candidati posti in posizione inferiore allo stesso nella graduatoria in oggetto e beneficianti invece della riserva (N).

Ebbene, appare necessario fare luce sulla materia in quanto nel contesto delle generali operazioni di reclutamento del personale scolastico l'aspetto delle assunzioni riservate ai beneficiari delle riserve di legge è stato erroneamente interpretato dall'Ufficio Scolastico di Rimini che ha così violato le disposizioni che, invece, pongono al centro le norme di riferimento in materia di assunzioni con priorità delle c.d. "categorie protette".





La legge n. 68/99 individua, all'art. 1 comma 1 i beneficiari della riserva nelle assunzioni come di seguito riportato:" 1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile insediate presso le ASL; ....."

Ebbene, i soggetti aventi titolo a beneficiare delle riserve nelle assunzioni devono essere iscritti nell'apposito elenco dei disoccupati gestito dai centri provinciali per l'impiego ai sensi dell'art. 8 della L. 68/99. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest'ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta. Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.



Questo in perfetta aderenza a quanto consentito, sia dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 prima, sia dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 dopo, la quale, all'articolo 7, comma 4, lettera h, indica espressamente: "h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. **Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.**"

Ebbene, valga evidenziare che nella fattispecie di nostro interesse il dato normativo è imprescindibile e tale dato normativo imprescindibile è rappresentato dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022.

La richiamata Ordinanza costituisce la *Lex specialis* cui rigorosamente attenersi e da interpretarsi in termini strettamente letterali.

L'interpretazione della *Lex specialis*, invero, soggiace, come tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss. c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale. Le clausole in essa contenute non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati impliciti od inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e della loro connessione e le regole in esse contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione.



Diversamente, le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali, così come a quelle di reclutamento del personale docente, che rappresentano valori primari di ogni ordinamento giuridico, potrebbero essere compromesse (Consiglio di Stato, 12-09-2017, n. 4307).

In perfetta aderenza a quanto sopra esposto, valga inoltre evidenziare che il diritto alla riserva dei posti prescinde, come invece era in passato, dalla sussistenza dello stato di disoccupazione all'atto dell'assunzione (art. 16, comma 2, legge e art. 1, comma 2, regolamento). E' sufficiente che lo stato di disoccupazione (e la conseguente iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio gestiti dai centri per l'impiego provinciali), esista al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura concorsuale per esami e titoli.

A dimostrazione del principio prevalente, il **Consiglio di Stato con sentenza n. 525 del 5.02.2010**, ha ribadito il principio secondo il quale, la c.d. "quota di riserva" in favore dei disabili, debba essere riconosciuta anche nel caso in cui il disabile sia privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria a condizione però che il medesimo sia in possesso di tale *status* quanto meno al momento di presentazione della domanda al concorso.

Ebbene, non vi è dubbio che il docente Ciuffreda Leonardo abbia diritto di vedersi riconosciuta la riserva per invalidità ed abbia ottemperato alla lettera a tutto quanto richiesto dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022.

Ciò sulla base dei seguenti assunti. Il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa



in misura pari all'80% con riconoscimento in data 10.05.2021 e decorrenza dal 16.12.2020.

E' stato poi assegnatario di supplenza per il periodo dal 08.11.2021 al 30.06.2022 e, alla data del 30.05.2022 (termine in cui ha eseguito l'aggiornamento delle GPS) era pertanto occupato con contratto a tempo determinato, ma pur sempre invalido (!), dopodiché, alla cessazione del proprio servizio scolastico, si è iscritto nelle liste sul collocamento obbligatorio dei disabili ex L. 68/99 che, come è noto, presuppongono lo stato di disoccupazione e la immediata disponibilità al lavoro, con decorrenza dal 11.07.2022.

Nella domanda di aggiornamento della graduatoria delle GPS, il ricorrente ha compilato correttamente tutte le sezioni, di talché risulta accertato che con la domanda del 22.05.2022 abbia effettuato correttamente la dichiarazione relativa al titolo di riserva oggetto del giudizio: la domanda infatti veniva compilata con la seguente dicitura: ***"Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti titoli di riserva N) Invalido civile Ente I.N.P.S. Data del riconoscimento 16/12/2020 Numero dell'atto 3930875104821 Data e procedura in cui è stata presentata in precedenza la certificazione richiesta 06/07/2020 NUM 136485"***. Ancora si legge: *"Dichiarava di non essere iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 69/99, poiché occupato alla data di scadenza del bando. Data e procedura in cui è stata presentata in precedenza la certificazione richiesta 06/07/2020 NUM. 136485."* (doc. n. 14).

Sulla base di tali considerazioni, non vi è dubbio che sia palese il buon diritto del ricorrente alla attribuzione della riserva dei posti ex L. 68/1999 in quanto invalido civile (riserva N) nella graduatoria provinciale per le supplenze di Rimini approvata con provvedimento prot. N. 3227 del 30.08.2022 dall'a.s. 2022/23 e per gli anni



successivi di validità della graduatoria, con conseguente diritto dello stesso alla precedenza assoluta in virtù della riserva ex L. 68/1999 nelle operazioni di assunzione provinciale con riferimento alla graduatoria predetta.

Per completezza si evidenzia come il docente Ciuffreda Leonardo, in conseguenza dell'illegittimo operato del Ministero, abbia subito anche un danno economico diretto rappresentato dalla mancata percezione dello stipendio che avrebbe percepito se assunto quando ne aveva diritto, in quanto riservista, e con la tipologia contrattuale a cui aveva diritto. Tale danno corrisponderà, avendo il ricorrente ottenuto solo brevi supplenze (da MAD), alla differenza fra la somma percepita e quella che avrebbe percepito se correttamente assunto. Le somme spettanti, quale termine di paragone, emergono dalla tipologia e durata delle supplenze offerte a terzi in posizione inferiore.

\*

### **Istanza**

#### **per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale dell'Emilia Romagna.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i



docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella competente fascia delle graduatorie provinciali e delle graduatorie di istituto sarebbero scavalcati sia nella graduatoria che nel punteggio. Tuttavia la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti.

Inoltre, la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso. Ma l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*".

Infatti anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che



da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite.

Per altro verso, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente.

Ed a tal fine è stata individuata come rispondente la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Tale modalità, peraltro, appare più efficiente, considerato che ormai la modalità telematica è quella usuale per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie, sicché il sito internet dell'Amministrazione (nella specie, l'U.S.R.) viene compulsato quotidianamente dagli aspiranti in graduatoria.

Peraltro, la notifica mediante le modalità alternative di cui all'art. 151 c.p.c. incontra il solo limite della effettiva garanzia del diritto di difesa (che, per le ragioni esposte, nel caso verrebbe ampiamente tutelata): - *"La notificazione disposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c. è possibile al di fuori di ogni specifico schema normativo purché le forme prescelte siano idonee a garantire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa"* (Tribunale di Roma, 20/03/2013, n. 6044); - *"Il Giudice, nel caso in cui autorizzi la notificazione di atti "in modo diverso da quello stabilito dalla legge", ai sensi dell'art. 151 c.p.c., deve indicare forme che corrispondano allo scopo dell'atto e scegliere modalità che garantiscano il rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio"* (Cassazione civile sez. trib. 25/03/2003, n. 4319); - *"In tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del*



*diritto di difesa e del diritto al contraddittorio"*  
(Cassazione civile sez. VI, 11/10/2017, n. 23919).

Si chiede pertanto di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR dell'Emilia Romagna, ambito territoriale di Rimini e/o del MIUR.

#### **PERTANTO**

il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

#### **ricorre**

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Rimini, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

##### **Nel merito:**

- previo riconoscimento della illegittimità dei provvedimenti di conferimento delle supplenze-incarichi a tempo determinato emanati dall'Ufficio Scolastico di Rimini e, nello specifico, elenco destinatari di assunzione a tempo determinato - A.S. 2022/2023 allegato al provvedimento prot. n. 3227 del 30 agosto 2022, con la conseguenziale disapplicazione degli stessi;
- **accertare** e **dichiarare** il diritto soggettivo dell'odierno ricorrente al riconoscimento della riserva N nelle graduatorie provinciali per le supplenze, con conseguente **ordine all'Amministrazione convenuta di procedere alla correzione delle stesse;**





- **riconoscere** altresì al ricorrente il punteggio che sarebbe conseguito in forza dell'effettivo servizio allo stesso spettante e che egli certamente avrebbe svolto nel caso in cui gli fosse stata riconosciuta la riserva, ossia 12 punti per l'a.s. 2022/2023 nella classe di concorso A031;

facendo sin d'ora espressa riserva di richiedere, eventualmente anche con separato giudizio, domanda di risarcimento del danno dovuto alla differenza tra le retribuzioni che al ricorrente sarebbero spettate in ragione del contratto a tempo determinato che egli avrebbe certamente meritato rispetto a quanto dallo stesso percepito nel corso di questo anno scolastico in forza di supplenze ricevute in esito alle mad.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori.

\*\*\*

#### **Dichiarazione di valore**

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente controversia in materia di pubblico impiego è indeterminabile e che il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione allegata (doc. n. 27).

\*\*\*

#### **In via istruttoria**

Si produce la seguente documentazione:

All.to A: procura alle liti.

- 1) Posizione e punteggio CDC A015.
- 2) Posizione e punteggio CDC A031.
- 3) Posizione e punteggio CDC A034.
- 4) Posizione e punteggio CDC A050.



- 5) Posizione e punteggio CDC A060.
- 6) Verbale di accertamento dell'invalidità civile.
- 7) Iscrizione liste invalidi civili del 14.06.2021.
- 8) Contratto 22.10.2021.
- 9) Contratto 25-29.10.2021.
- 10) Contratto 03-05.11.2021.
- 11) Contratto 8.11.2021-30.06.2022.
- 12) Domanda di aggiornamento GPS del 22.05.2022.
- 13) Iscrizione al collocamento mirato 11.07.2022.
- 14) Stralcio indicazione titolo di riserva del 22.05.2022.
- 15) Mancato riconoscimento della riserva del 14.08.2022.
- 16) Ordinanza Ministeriale n. 112/2022.
- 17) Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.
- 18) Mail inviate all'Ufficio Scolastico di Rimini.
- 19) Articolo di stampa.
- 20-21) Elenco destinatari di assunzione A.S. 2022/2023 allegato al provvedimento prot. n. 3227 del 30.08.2022.
- 22) Provvedimento prot. n. 3227 del 30.08.2022.
- 23) Contratto 11.11.2022-16.11.2022 da MAD.
- 24) Contratto 17.11.2022-10.12.2022 da MAD.
- 25) Contratto 11.12.2022-22.12.2022 da MAD.
- 26) Contratto 09.01.2023-20.01.2023 da MAD.
- 27) Autocertificazione esenzione CU.

\*\*\*

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza della difesa processuale delle controparti.

\*

Per le comunicazioni di Cancelleria, si indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata [davide.morri@ordineavvocatirimini.it](mailto:davide.morri@ordineavvocatirimini.it) e [debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it](mailto:debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it) nonché rispettivamente i numeri di fax 0541.1833662 e 0541.1642360.

\*

Con osservanza.

Rimini, lì 08.02.2023

Avv. Debora Piscaglia

Avv. Davide Morri

